

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 18 **del mese di** Maggio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Pasi Guido	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Sedioli Giovanni	Assessore
10) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative.

Cod.documento GPG/2009/790

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/790

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria per il 2009);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- il decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009 di assegnazione provvisoria alla Regioni delle risorse destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga;
- l'articolo 16 della Legge regionale 1 agosto 2005, n.17;

Richiamati:

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009, che relativamente ai trattamenti in deroga, prevede che le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito e in particolare:
 - la presa d'atto del suddetto Accordo, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 40/CSR del 26 febbraio 2009);
 - la presa d'atto del documento relativo all'informativa sullo stato di attuazione del suddetto Accordo e delle relative tabelle 1 e 2, allegati parte integrante, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 43/CSR del 25 marzo 2009);

- intesa sullo schema di accordo in materia di Fondo Sociale Europeo in base al suddetto Accordo, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 75/CSR del 8 aprile 2009);
- l’Accordo governativo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 16 aprile 2009 finalizzato ad individuare nell’ambito della prima ripartizione delle risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, di mobilità di disoccupazione speciale ed attivare unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di Fondo Sociale Europeo – FSE, del Programma Operativo regionale – POR, per la realizzazione di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori interessati;
- il ”Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale”, sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009”, Allegato I parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che individua per il sistema regionale, “indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli ammortizzatori sociali in deroga, delle politiche attive per il lavoro e l’occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro; ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d’impresa”;

Dato atto che:

- la sopra citata tabella 2 allegato parte integrante del documento relativo all’informativa sullo stato di attuazione del sopra citato Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12 febbraio 2009, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 43/CSR del 25 marzo 2009), definisce nell’ambito del riparto finanziario delle risorse previste dallo stesso Accordo in complessivi 542,8 milioni di Euro le risorse totali per l’Emilia-Romagna disponibili sugli Assi I e II del POR FSE 2007-2013 di cui di cui 148,2 milioni di Euro destinati all’attuazione dell’accordo
- le risorse finanziarie pari a 10 milioni di Euro a valere su risorse nazionali già assegnate alla Regione Emilia-Romagna per ammortizzatori sociali in deroga sulla base del

sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 45080/09, che come disposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota direttoriale prot. n.14/PROV/56 del 13/3/2009, nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09, tali risorse possono essere utilizzate per i trattamenti in deroga da autorizzare nel 2009, secondo le procedure e le regole già definite per l'anno 2008;

- sulla base delle disposizioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui alle note direttoriali prot. n.14/13415 del 9/10/2008 e prot. n.14/2023 del 10/2/2009 si è altresì confermata l'autorizzazione ad utilizzare nel corso del 2009 – per la parte non ancora spesa e fino al loro completo esaurimento – le risorse finanziarie attribuite alla Regione Emilia-Romagna a seguito dei precedenti Accordi Governativi per ammortizzatori sociali in deroga del 20 aprile 2005 e del 29 maggio 2007 e dei relativi Decreti Interministeriali;
- le risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di Euro assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal punto 1 del sopra citato Accordo governativo del 16/4/09, nonché le risorse pari a 10 milioni di Euro già assegnati con il sopracitato n. 45080/09 decreto costituiscono la prima assegnazione a valere sulle risorse nazionali previste dal riparto finanziario delle risorse previste dallo stesso Accordo per la concessione dei trattamenti in deroga, disponibili a seguito dell'adozione di apposito Decreto interministeriale, come stabilito dal sopra richiamato art. 2 co. 36 della L. n. 203/08,;
- le suddette risorse saranno successivamente integrate, come previsto dal punto 3 del sopra citato Accordo governativo, in una misura massima del 30% da un contributo regionale, derivante da risorse del FSE a valere sul POR, da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito, che si renderanno disponibili a seguito degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea, approfondimenti tutt'ora in corso;
- i lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga e l'utilizzo temporale degli stessi trattamenti, come previsto dal punto 6 dello stesso Accordo, sono definiti e modulati sulla base delle specifiche intese fra la Regione e le Parti sociali;

Viste:

- la deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento

pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;

- la decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26 ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";
- la propria deliberazione n. 680/2007 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/2003 – L.R. 17/2005) in attuazione della delibera GR n. 503/2007" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 1681/2007 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività Regionale e Occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

Tenuto conto che:

- per l'erogazione della quota del predetto contributo regionale a carico del sopra richiamato Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2, la Regione potrà stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS che dovrà definire le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi, come previsto dal punto e del sopra citato Accordo Governativo del 16/4/09;
- le modalità di intervento e l'entità del sopra citato contributo regionale saranno definite sulla base dell'esito positivo degli approfondimenti tecnici in corso con la Commissione Europea in merito all'utilizzo delle risorse del FSE per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito a favore dei lavoratori ammessi ai suddetti trattamenti in deroga;

Dato atto, per le suddette motivazioni, che:

- alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del FSE per le sopra citate azioni, nonché all'approvazione della

sopra citata convenzione con INPS si provvederà con proprie successive deliberazioni;

- ai trattamenti in deroga autorizzati per periodi precedenti alla stipula dell'accordo della Regione con le Parti sociali, sarà assicurata copertura finanziaria con le risorse assegnate sulla base dell'Accordo governativo del 16/4/09 e del Decreto Ministeriale n. 45080/09 e dalle eventuali economie accertate sulle risorse assegnate a seguito dei precedenti accordi governativi e comunque con altre risorse nazionali. Gli oneri a carico del contributo regionale derivante dalle suddette risorse del FSE a valere sul POR saranno disponibili a seguito di espressione di parere positivo della Commissione Europea in merito all'utilizzo del FSE;

Ritenuto, con la presente deliberazione, in attuazione del sopra citato Accordo governativo, e in riferimento ai contenuti del sopra richiamato "Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale", sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009, Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, di procedere all'approvazione delle seguenti disposizioni:

- Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991 e seguenti in materia di "Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell'art. 16 L.R.n.17/2005 e per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri specifici per la gestione dell'accesso e la concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga di cui alla Legge 2/09 e seguenti e della Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09, e dell'Accordo governativo del 16/4/09, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1720 del 4 dicembre 2006;
- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti in materia di Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e Scuola, Formazione, Lavoro, Università;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. per le motivazioni richiamate in premessa, di procedere all'approvazione delle seguenti disposizioni:
 - Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, in materia di "Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell'art. 16 L.R.n.17/2005 e per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri di accesso e concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di assegnare all'Assessore alle attività produttive competente per crisi e ristrutturazione e all'Assessore al lavoro competente per le politiche attive del lavoro lo svolgimento coordinato da parte degli uffici da essi a tali compiti preposti delle azioni di loro competenza previste dalla presente deliberazione;
3. di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione Generale "Cultura Formazione Lavoro" la gestione tecnica degli adempimenti, ivi compresa la concessione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alle Regione di cui in premessa, dei trattamenti in deroga richiesti;
4. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Un patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale.

Accordo per interventi nei processi di crisi e ristrutturazioni, a salvaguardia dell'occupazione e per la gestione degli "ammortizzatori in deroga" previsti dall'intesa Stato-Regione del 12 febbraio 2009 e dall'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009, allegati.

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, l'UPI e l'ANCI regionali, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie che hanno condiviso il metodo di confronto e concertazione per scelte fondamentali per l'economia regionale, condividono, con questo documento, l'importanza e la necessità di un impegno comune di Istituzioni, forze economiche sociali, istituzioni finanziarie, e di tutte le energie della società regionale, di fronte agli effetti della inedita e gravissima crisi che coinvolge tutta l'economia mondiale, e che tocca ora pesantemente l'economia italiana e anche quella della nostra regione.

L'economia produttiva della Regione ha espresso in questi ultimi anni, una significativa capacità di crescita, e di evoluzione nelle tecnologie e nella presenza sui mercati, in particolare internazionali, divenendo protagonista in molti settori della riaffermazione del ruolo e della competitività della manifattura e del sistema economico italiano.

Ora è, innanzitutto, la brusca e prolungata caduta di ordini e programmi produttivi, la grave contrazione dei mercati internazionali, assieme alla già presente insufficienza della dinamica della economia italiana, che si aggrava ulteriormente, con una diminuzione di ricavi determinata dalla crisi di domanda, e con l'incertezza nella disponibilità di risorse di credito, a determinare grandissime difficoltà proprio al sistema delle imprese più qualificate.

Peraltro è ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale, propongono questioni di fondo e strutturali, per l'economia globale e per l'economia italiana: la necessità cioè di nuove regolazioni dei mercati finanziari, ma anche di innovazione nei modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca; in egual modo nelle politiche economiche a livello internazionale, europeo, e nel nostro paese.

Dentro la crisi e oltre la crisi, quindi, avremo certamente di fronte una sfida ancor più intensa per affrontare i mercati internazionali e la competizione tecnologica che sarà una grande prova per tutto il sistema economico e sociale del paese e dei suoi territori: una prova del saper crescere di nuovo e di più in qualità, competitività e innovazione.

La Regione, l'UPI e l'ANCI e le forze economiche e sociali che sottoscrivono questo documento ritengono quindi che di fronte e a questa inedita crisi, occorre ancor di più

condividere, una nuova prova di concertazione per la coesione economica e sociale della nostra società regionale, un vero e proprio impegno di responsabilità comune.

Con il presente documento quindi i firmatari sottoscrivono l'impegno ad un patto per attraversare la crisi, salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, occupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, anche per le condizioni dell'occupazione femminile, giovanile e dei migranti; per partecipare all'obiettivo, fondamentale per tutti, di individuare e promuovere concretamente scelte per rilanciare nuovo sviluppo, ancora più equo e solidale.

Per la Regione tale impegno riguarda l'attuazione delle politiche pubbliche già individuate: nel Documento Unico di Programmazione per il programma di investimenti in infrastrutture sul territorio da svilupparsi assieme agli Enti Locali; nei programmi per il sostegno al credito e per il sostegno alle attività produttive industriali e agroindustriali, del commercio, del turismo, dei servizi; per la ricerca e l'innovazione, per la formazione e l'istruzione, e per l'occupabilità; per la mobilità e la qualità ambientale; per la sicurezza sociale.

Per le imprese tale impegno riguarda l'ulteriore attenzione agli investimenti per l'innovazione, la crescita e il consolidamento delle imprese, il radicamento territoriale, la salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro.

Le parti sociali sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente accordo, al fine di produrre la massima condivisione nella società regionale degli obiettivi in esso contenuti, e per la sua efficacia operativa.

Il presente documento fissa in particolare gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri di seguito indicati, per una gestione condivisa degli strumenti di intervento, nella attuale situazione critica dei mercati, in cui sono fortemente ridotte le possibilità produttive delle imprese: come ulteriormente definiti anche dalla più recente normativa e dall'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall'Accordo Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Emilia-Romagna del 16/4/2009 per la gestione di "ammortizzatori sociali in deroga". E per una politica attiva del lavoro realizzata di concerto con le Province, valorizzando l'apporto delle parti sociali componenti la CRT, a favore dell'occupazione e a sostegno al reddito.

La Regione e le parti sociali sottoscrittrici condividono altresì l'urgenza e la necessità che si dia seguito ad un ulteriore confronto tra Governo, Istituzioni regionali e territoriali, forze economiche e sociali sulle scelte e sulla mobilitazione di risorse adeguate a misurarsi con i problemi della crisi, mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali, e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente investimenti strategici nel territorio, investimenti e capacità produttiva delle imprese, redditi dei lavoratori/trici; in egual modo una nuova politica industriale ed economica, indispensabile anche per perseguire una ripresa dell'economia italiana che non può limitarsi ad attendere la ripresa internazionale.

Regione e parti sociali condividono altresì che il Governo dovrà effettivamente garantire l'impegno già assunto per il pieno finanziamento degli interventi in deroga che risulteranno necessari in ogni Regione e dare risposta alle esigenze già poste da Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali nazionali per l'allungamento dei trattamenti di Cigo e per la revisione dei massimali di integrazione al reddito così come per la tutela dei migranti che perdono il lavoro.

Il presente accordo individua, per il sistema regionale, i seguenti indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli "ammortizzatori sociali in deroga", delle politiche attive per il lavoro e l'occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro;

ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d'impresa.

Regione e parti sociali ritengono, a fronte delle tante situazioni critiche che si presentano nel sistema delle imprese, di consolidare, anche con la condivisione dei criteri generali, descritti in seguito, una utilizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali e delle procedure previste dalle Leggi vigenti, dall'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall'Accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero del Lavoro e della Salute il 16/4/09 rivolte a tale obiettivo.

Per questo:

- la Regione, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, e con l'impegno comune dell'Assessorato alle Attività Produttive, competente per gli interventi in crisi e ristrutturazioni, e dell'Assessorato al Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro, attiva le azioni per lo svolgimento del confronto e delle consultazioni previste anche in sede istituzionale tra le parti sociali per le situazioni di impresa, di settore; e per l'attivazione degli "ammortizzatori in deroga", secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo.

Promuove l'insediamento di un Tavolo Tecnico con le parti sociali e in collaborazione con le Province e gli altri Enti preposti per il monitoraggio delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro. Per l'attivazione di tali procedure Regione e Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali regionali condividono il contenuto degli Allegati parti integranti del presente accordo, impegnandosi alla applicazione delle procedure in esso previsto, anche con la propria partecipazione. Le Associazioni imprenditoriali e i Sindacati confederali regionali partecipano attivamente alle procedure secondo quanto previsto negli stessi Allegati.

- Le modalità degli interventi di politica attiva che accompagneranno i soggetti beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga verranno concertate in Commissione Regionale Tripartita e in Comitato di Concertazione Interistituzionale, perseguendo la piena aderenza ai bisogni del sistema economico sociale del territorio e in coerenza con le regole comunitarie relativamente all'utilizzo del FSE.
- La Regione e le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie convengono che la gestione delle procedure previste e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, ivi compresi gli stessi nuovi interventi "in deroga", si svolga, fermo restando quanto previsto nella legislazione vigente, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo con:
 - Buone pratiche di ricerca di una concertazione, e l'impegno comune ad una definizione delle soluzioni da adottare, coerente con le condizioni e casistiche che si presentano.
 - L'Impegno ad operare per la salvaguardia dell'occupazione, perseguendo anche nel caso di un ricorso a procedure di mobilità, soluzioni condivise, per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale a sostegno della occupabilità, per la gestione dei criteri sociali e con l'esclusione comunque di procedure unilaterali di licenziamento collettivo anche attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali secondo quanto indicato all'allegato B).
 - L'impegno a garantire rapidità e semplicità di fruizione degli interventi per i lavoratori/trici anche attraverso i pagamenti diretti INPS.

Il presente accordo potrà essere integrato e/o modificato qualora le parti lo richiedano o intervengano modifiche legislative.

Bologna, 8 maggio 2009

Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell’art. 16 L.R. 17/2005 e per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga” secondo la L. 2/2009, e la Legge 33/2009 e secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regioni del 12/2/2009 e Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Emilia-Romagna del 16/4/2009.

Come indicato dall’art. 3 del Dlgs. 469/1997 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di competenza istituzionale previste dalle Leggi 223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di settore, con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale o con promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà, così come degli interventi per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga”, previsti dalla L. 203/2008, art. 2, c. 36, nonché dalla L. 2/2009 e L. 33/2009. Al confronto sono invitate a partecipare le Amministrazioni comunali interessate e le Direzioni provinciali/regionale del Ministero del Lavoro.

Tali funzioni sono svolte per la Regione dall’Assessorato Attività Produttive, per la delega agli interventi per crisi e ristrutturazioni, e dall’Assessorato Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro.

La Regione con i sopra indicati Assessorati competenti:

- riceve contemporaneamente alle Amministrazioni Provinciali interessate le richieste di attivazione e svolgimento delle procedure di Legge per gli interventi di Cigs, contratti di solidarietà e degli “ammortizzatori sociali in deroga”, nonché per le dichiarazioni di mobilità;
- promuove i tavoli di confronto presso i propri uffici o ne concorda con le Province la promozione presso gli uffici provinciali con le seguenti modalità:

Le procedure relative agli accordi per la concessione degli “ammortizzatori sociali in deroga”; e, per le imprese/gruppi di imprese insediati in più province o superiori ai 250 addetti, per la consultazione relativa alla concessione di Cigs secondo Legge 223/91, così come, nei casi di procedure per la dichiarazione di mobilità, per l’attivazione del confronto in sede istituzionale esaurita la fase di confronto sindacale, si svolgono direttamente presso gli uffici della Regione con la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati;

Le procedure istruttorie di consultazione per la concessione di trattamenti di Cigs o per la dichiarazione di mobilità ex Legge 223/91, così come l’istruttoria del confronto in sede istituzionale, esaurita la fase di confronto sindacale, per le imprese con insediamento in una sola provincia inferiori a 250 addetti, sono promosse d’intesa fra Regione e Provincia interessata e si svolgono presso gli uffici provinciali.

La Regione, per tutte le procedure, viste le documentazioni istruttorie formalizza i verbali conclusivi delle procedure e i pronunciamenti di competenza istituzionale, esprime i pareri previsti per le procedure di competenza ministeriale, promuove le relazioni utili con gli altri uffici interessati (Ministeri, Inps, Inail, Unioncamere, Camere di Commercio, etc.).

La Regione promuove altresì l'insediamento del tavolo tecnico con le parti sociali, in collaborazione con le Province e con gli altri Enti preposti per il monitoraggio degli interventi attivati per le situazioni di crisi, compresi gli "ammortizzatori in deroga".

Le Amministrazioni Provinciali promuovono nell'ambito delle attività territoriali per le politiche attive del lavoro le azioni connesse agli interventi per la rioccupazione e qualificazione professionale derivanti dalle procedure oggetto del presente accordo.

Le procedure presso gli uffici regionali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie interessate, a livello regionale e territoriale. Le procedure presso gli uffici provinciali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali territoriali confederali e delle categorie interessate.

Le procedure di accordi relativi all'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga" sono svolte e sottoscritte dalla Regione con le associazioni imprenditoriali regionali e le organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie regionali e territoriali interessate.

Le Organizzazioni sindacali confederali regionali e delle categorie interessate possono richiedere per situazioni di crisi per le quali siano state attivate procedure di intervento, alla Regione e alle Province interessate, di promuovere un confronto in sede istituzionale ancor prima delle tempistiche e delle modalità previste dalla Legge.

In tali casi, senza pregiudizio, per i termini di Legge, la Regione si attiva in collaborazione con le Province interessate per la prosecuzione del confronto in sede istituzionale.

Modalità di svolgimento delle procedure per l'attivazione degli "ammortizzatori sociali in deroga".

Le richieste di attivazione di Cassa Integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, o con dichiarazione di mobilità, in deroga, sono indirizzate alla Regione, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Lavoro e Formazione, e alla Provincia interessata, dalla/e impresa/e interessata/e assistita/e dall'Associazione imprenditoriale di appartenenza, e comunicate alla Rappresentanze Sindacali aziendali (ove presenti) e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria. La Regione provvede alla convocazione dell'incontro per l'esame della richiesta, con le procedure sopra indicate, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. L'esame e l'eventuale concessione o diniego, anche a seguito delle consultazioni svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

1. Indirizzi e criteri generali per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli "ammortizzatori in deroga".

La Regioni, le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie condividono i seguenti indirizzi e criteri per il coerente utilizzo delle procedure di cui alla Legge 223/91 in riferimento ad interventi di ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione; e per l'attivazione degli "ammortizzatori in deroga".

- 1.1) A fronte della verifica di una comprovata caduta di ordinativi e quindi di necessità di riduzione di programmi produttivi si ricorrerà all'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria: nei settori già aventi diritto con le procedure di consultazione sindacale già vigenti, e nei settori non coperti dalla attuale normativa con gli interventi in deroga secondo quanto indicato al successivo capitolo 2.3 del presente accordo. Gli accordi sottoscritti daranno conto anche ai fini delle procedure INPS, con comune dichiarazione delle parti, della previsione di ripresa produttiva, non prevedendo, quindi, ove necessario, discontinuità di utilizzo al termine delle prime 13 settimane. Gli accordi privilegeranno soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione, funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva, tra i dipendenti interessati. Le parti sociali alle quali spetta la definizione degli accordi per l'utilizzo di Cigo secondo le procedure previste dalla Legge n. 164/1975 privilegeranno anche in tali accordi i criteri indicati al successivo punto 2.3.
- 1.2) A fronte della comprovata e condivisa necessità di realizzare processi di ristrutturazione o riorganizzazione (e anche quando tali processi prevedano cessazioni di parti delle attività produttive nell'ambito delle singole unità o di gruppi di imprese), si esaminerà prioritariamente la presentazione e il confronto su piani industriali per la ristrutturazione/riorganizzazione, comprensivi della gestione dei problemi occupazionali, con il ricorso quindi all'utilizzo della CIGS per ristrutturazione per 24 mesi.
- 1.3) Il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale verrà preso in esame nei casi in cui ricorrono le previsioni della Legge e delle normative connesse.
- 1.4) Nel ricorso a procedure di mobilità, escludendo la determinazione unilaterale di licenziamenti, si darà priorità a criteri di volontarietà, e alla considerazione della condizione previdenziale dei lavoratori/trici, che nel periodo di mobilità raggiungano il diritto alla pensione.

- 1.5) Nelle procedure di ricorso a Cassa integrazione sia ordinaria sia straordinaria sia di mobilità si verificherà l'effettiva attuazione della nuova previsione di Legge relativa alla erogazione diretta degli assegni da parte INPS e, in mancanza, si promuoveranno tutte le forme utili per realizzare l'anticipazione dei trattamenti anche ricorrendo ove necessario agli accordi con gli Istituti di credito come previsto nelle Intese promosse dalla Regione e/o dalle Province.
- 1.6) Nei casi di utilizzo prolungato della CIGS o CIGO, o di accordi di mobilità, si promuoverà l'attivazione di progetti per la rioccupazione e la occupabilità dei lavoratori interessati anche con l'utilizzo di programmi di formazione e riqualificazione professionale, con l'attivazione delle Amministrazioni Provinciali e locali, e la determinazione di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione dei lavoratori.
- 1.7) Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e ss.mm, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell'ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità.
- 1.8) A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertato con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. Al fine di contrastare il ricorso al lavoro sommerso derivante dall'attuale disciplina relativa ai permessi di soggiorno per i lavoratori/trici non comunitari che hanno perso il lavoro, attraverso l'utilizzo di politiche attive integrate con gli interventi di ammortizzatori sociali, la Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione. La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quote afferenti al FSE e corrispondenti a quanto previsto dall'Accordo Governativo.

2. Indirizzi specifici e criteri specifici per la gestione degli “ammortizzatori sociali in deroga” a seguito di quanto previsto nella nuova normativa e nell'Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009.

2.1) Ambiti e modalità di applicazione

La Regione provvede alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori/trici subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori/trici somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro

missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori/trici soci di cooperative purché con contratto di lavoro subordinato nonché dei lavoratori/trici, che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Le procedure per la richiesta, per le consultazioni, per la concessione sono svolte secondo quanto indicato nell'Allegato A).

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazioni al reddito si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria Guadagni, di Mobilità e di Disoccupazione Speciale le disposizioni rispettivamente di cui all'art.8 comma 3 della L.160/88 e art.16 comma 1 della Legge n. 223/91. Pertanto, lavoratori/trici destinatari dei suddetti trattamenti di Cassa Integrazione in deroga dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso l'impresa che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto lo stesso trattamento e i lavoratori in mobilità o in disoccupazione speciale 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna anche solo come sede operativa o da privati datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 24, comma 1bis della Legge 223/1991, con unità operative ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

I trattamenti in deroga sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2009; così come definito dalla Legge n. 2 del 2009, il diritto a percepire i suddetti trattamenti è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, o a un percorso di riqualificazione professionale come previsto dalla normativa vigente

Per le sospensioni dal lavoro attivate antecedentemente alla data del presente accordo, sulla base di apposite consultazioni sindacali, potrà essere richiesto l'accesso ai trattamenti in deroga per i periodi di sospensione già realizzata, secondo le procedure indicate al documento Allegato A).

La Regione procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di norma entro il limite massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta dei trattamenti in deroga. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all'INPS oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati e alle Province anche ai fini dell'avvio delle politiche attive.

2.2) Proroga in deroga di Cigs

La concessione di proroghe, sulla base dell'Accordo Stato-Regioni e del presente Accordo, dei trattamenti di Cassa integrazione straordinaria è valutata prioritariamente a fronte di procedure per processi di ristrutturazione con un utilizzo della Cigs svoltosi per 24 mesi. Con una procedura di consultazione in sede istituzionale si verificherà lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento di

esuberi, alla rioccupazione in altre imprese, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale. La proroga di utilizzo di cassa integrazione per crisi, al termine dei 12 mesi, è esaminata, a valere sul presente Accordo, dopo aver esperito una verifica per la concessione di tale proroga direttamente da parte del Ministero del Lavoro, per la realizzazione di specifici programmi per il reimpiego dei lavoratori o ove l'impresa sia interessata ulteriormente da procedure concorsuali o per la cessione d'azienda, con impegni per la rioccupazione dei lavoratori. Le proroghe sono concedibili di norma fino ad ulteriori 6 mesi rinnovabili per un massimo di 6 mesi sulla base di ulteriori accordi.

2.3) Concessione in deroga di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

La concessione in deroga a imprese e lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto sopra indicato al punto 2.1, di Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione o crisi è valutata sulla base delle condizioni e dei criteri previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e gestita con le procedure in esse indicate. La concessione in deroga è attivata per una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo per una durata massima di altri 6 mesi.

Per le situazioni non ricadenti nelle casistiche relative alla concessione di Cigs per ristrutturazioni o crisi e segnate tuttavia da temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità quindi di riduzione di programmi produttivi o di attività, può essere richiesta la concessione in deroga di un intervento equivalente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria. Può essere autorizzato, nell'ambito di un periodo massimo di 6 mesi, a copertura di 90 giornate lavorative, anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione sulla base di riduzione di giornate lavorative/uomo (con un minimo di 4 ore lavorate/giorno).

Gli interventi di norma non determineranno una sospensione totale e continuativa dell'attività dell'impresa per più di 30 giornate possono essere concessi sulla base di accordi tra la Regione e le Parti sociali, anche in connessione alla flessibilità degli orari definiti dalle Parti sociali. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo di utilizzo di Cigo per un periodo ulteriore massimo di altri 6 mesi e corrispondente ad un equivalente e nei limiti delle riduzioni lavorative sopra indicate. L'accesso alla Cigo in deroga è definita sulla base di accordi tra Regione, impresa/e, associazioni imprenditoriali e Sindacati confederali e di categoria regionali e territoriali interessati, che potranno riguardare anche aggregazioni di imprese per settori/filiere/bacini produttivi territoriali. Tali accordi, di norma daranno conto delle prospettive e dei programmi per la ripresa.

Gli apprendisti e i lavoratori/trici somministrati presso imprese che accedono ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla vigente legislazione per i periodi di sospensione dell'attività potranno accedere ai trattamenti in deroga nei limiti e con le modalità sopra stabilite.

2.4) Interventi collegati agli Enti bilaterali

Per i settori nei quali è presente l'attività degli Enti bilaterali, le procedure per addivenire all'accesso ai trattamenti in deroga, come indicate nell'Allegato A), possono svolgersi, ove concordato con le Parti sociali in collaborazione con tali Enti. Le consultazioni si concluderanno con accordi tra Regione, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria interessate.

In riferimento a quanto previsto nell'art. 7-ter della Legge n. 33 del 2009 che disciplina l'accesso al trattamento in deroga, fermo restando quanto già espresso al punto 2.1 "gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa" e quanto indicato nella Legge 02/2009 come modificata dalla Legge n. 33/2009: "è riconosciuto l'accesso ..., in caso di sospensione dal lavoro..., all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (o ridotti) ..., subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni", si darà corso a quanto previsto all'art. 7 ter della Legge n. 33/2009 secondo il quale "nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente".

2.5) Concessione in deroga di mobilità

La concessione in deroga alle imprese e ai lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto indicato al punto 2.1, viene definito sulla base dei criteri e con le modalità individuate all'Allegato B) punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, dopo aver esperito l'utilizzo di Cigs in deroga, fino ad un massimo di 6 mesi.

Nella specifica condizione della mobilità ex Legge 236/93 il trattamento di mobilità è concesso per 4 mesi dopo la fruizione del trattamento di disoccupazione ordinaria, in presenza e in connessione a programmi di reinserimento definiti. Il datore di lavoro, che assume i suddetti lavoratori/trici, potrà beneficiare di un contributo a incentivo dell'assunzione pari al trattamento in deroga non goduto dai lavoratori stessi.

2.6) Politiche attive del lavoro

A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. In particolare, saranno promosse azioni

di presa in carico da parte dei servizi per il lavoro, di orientamento, di formazione ,e di supporto all'inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze. per il reinserimento lavorativo.

La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quanto indicato al punto 1.8 del presente Accordo.

2.7) Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze in materia di verifica dell'andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione Emilia-Romagna congiuntamente alla Direzione regionale INPS e al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, per tramite di Italia Lavoro spa, al fine del rispetto del quadro di compatibilità economica, procederanno nelle attività di costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia – Romagna.

Rapporti di monitoraggio verranno messi a disposizione delle parti sottoscriventi il presente accordo e delle Amministrazioni Provinciali con cadenza periodica.

Allegato A

Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, di competenza della Regione, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, e di dichiarazione di mobilità, contratti di solidarietà, in attuazione del D.Lgs 469/1997 e dell’art. 16 L.R. n.17/2005; e per l’attivazione degli “ammortizzatori sociali in deroga”;

Procedure di consultazione

Come indicato dall’art.3 del D.Lgs. 469/1997 e dell’art.16 della L.R.n.17/2005 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di sua competenza istituzionale previste dalle Leggi n.223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di settore; con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale; nonché per l’attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; e per la promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà.

Al confronto sono invitate a partecipare le Direzioni provinciali/regionale del Ministero del Lavoro e le Amministrazioni comunali interessate.

La Regione pertanto:

- riceve contemporaneamente alle Amministrazioni Provinciali interessate le richieste di attivazione e svolgimento delle procedure di Legge per gli interventi di CIGS, per le dichiarazioni di mobilità; e promuove l’eventuale ricorso ai contratti di solidarietà;
- promuove i relativi tavoli di confronto presso i propri uffici o ne concorda con le Province la promozione presso gli uffici provinciali con le seguenti modalità.

Le procedure relative alla definizione di accordi per le imprese/gruppi di imprese insediati in più province che occupano un numero di addetti uguale o superiore ai 250, per la concessione di CIGS, così come nei casi di procedure per la dichiarazione di mobilità per l’attivazione del confronto in sede istituzionale, esaurita la fase di confronto sindacale, si svolgono direttamente presso gli uffici della Regione con la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati.

Per le imprese con insediamento in una sola Provincia con un numero di addetti inferiore a 250, la consultazione per la concessione di trattamenti di CIGS o per la dichiarazione di mobilità ex Legge 223/91, sono promosse d’intesa fra Regione e Provincia interessata e si svolgono presso gli uffici provinciali.

La Regione, per tutte le procedure avviate anche in sede provinciale, viste le documentazioni istruttorie risultanti dalle consultazioni svoltesi presso gli uffici provinciali, formalizza i verbali conclusivi delle procedure e i pronunciamenti di competenza, nonché i pareri previsti per le procedure di competenza ministeriale.

Le procedure presso gli uffici regionali sono svolte con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie interessate, a livello regionale e territoriale. Le procedure presso gli uffici provinciali sono svolte con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali territoriali confederali e delle categorie interessate.

Le Organizzazioni sindacali confederali regionali e delle categorie interessate possono richiedere per situazioni di crisi per le quali siano state attivate procedure di intervento, alla Regione e alle Province interessate, di promuovere un confronto in sede istituzionale ancor prima delle tempistiche e delle modalità previste ordinariamente dalla normativa.

In tali casi, senza pregiudizio, per i termini di Legge, la Regione si attiva in collaborazione con le Province interessate per la prosecuzione del confronto in sede istituzionale.

Ai fini dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, i datori di lavoro applicano le procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Ai fini dell'esame congiunto come indicato in tale procedura, il datore di lavoro direttamente o tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, dovrà indirizzare la domanda alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro e contemporaneamente all'Amministrazione provinciale territorialmente competente; e presentarla al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40129 Bologna BO

La domanda dovrà contenere gli elementi informativi previsti relativi agli interventi richiesti e ai lavoratori/trici coinvolti. E' allegato alla presente delibera lo schema dei dati informativi che dovranno essere contenuti nelle domande di esame congiunto per l'accesso ai suddetti trattamenti.

Le stesse modalità di richiesta dovranno essere seguite per svolgimento delle procedure di Legge per l'accesso ai contratti di solidarietà nonché per le dichiarazioni di mobilità.

Modalità di svolgimento delle procedure per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga

Le richieste di attivazione in deroga di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria o con dichiarazioni di mobilità, sono anch'esse indirizzate alla Regione, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro, e alla Provincia interessata dalla/e Impresa/e interessata/e assistita/e o tramite l'Associazione imprenditoriale a cui appartiene o a cui ha conferito mandato di rappresentanza e contemporaneamente comunicate alle Rappresentanze sindacali aziendali (ove presenti) e alle Organizzazioni sindacali di categoria. Le domande sono presentate al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38

La Regione provvede alla convocazione dell'incontro per l'esame della richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Tali procedure per il raggiungimento dell'accordo sono svolte e sottoscritte dalla Regione con le Associazioni imprenditoriali regionali e delle Organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie regionali e territoriali interessate.

L'esame e la procedura complessiva, che determina l'eventuale concessione o diniego a seguito delle consultazioni svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

E' allegato alla presente delibera lo schema dei dati informativi che dovranno essere contenuti nelle domande di esame congiunto per l'accesso ai suddetti trattamenti in deroga.

Per i settori nei quali è presente l'attività degli Enti bilaterali, le procedure per addivenire all'accesso ai trattamenti in deroga come sopra indicate, possono svolgersi, ove concordato con le Parti sociali, in collaborazione con tali Enti. Le consultazioni si concluderanno con accordi tra Regione, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria interessate.

Per le sospensioni dal lavoro attivate precedentemente all'approvazione delle presenti disposizioni, sulla base di apposite consultazioni sindacali, potrà essere inoltrata con le stesse modalità sopra indicate, la richiesta di esame congiunto per l'accesso ai trattamenti in deroga per i periodi di sospensione già realizzati. Tale richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Ai fini di eventuali richieste di esame congiunto per proroghe/rinnovi delle autorizzazioni ai trattamenti, nell'ambito delle durate sopra definite, queste dovranno essere richieste prima della conclusione dei periodi di trattamenti già autorizzati e le procedure di consultazione in sede istituzionale verificheranno lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento degli eventuali esuberanti, alla rioccupazione e in altre imprese, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale.

Monitoraggio e politiche attive del lavoro

La Regione promuove l'insediamento del Tavolo tecnico con le parti sociali, in collaborazione con le Province e con gli altri Enti preposti per il monitoraggio degli interventi attivati per le situazioni di crisi.

Le Amministrazioni Provinciali promuovono nell'ambito delle attività territoriali per le politiche attive del lavoro le azioni connesse agli interventi per la rioccupazione e qualificazione professionale derivanti dalle suddette procedure.

Allegato B

Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, nonché modalità e criteri specifici per la gestione e la concessione degli “ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla Legge 2/09 e ss.mm. e dell’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09 e dell’Accordo governativo del 16/4/09.

1. Indirizzi e criteri generali per gli interventi di competenza istituzionale della Regione nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione.

- 1.1) A fronte della comprovata e condivisa necessità di realizzare processi di ristrutturazione o riorganizzazione (e anche quando tali processi prevedano cessazioni di parti delle attività produttive nell’ambito delle singole unità o di gruppi di imprese), si esaminerà prioritariamente la presentazione e il confronto su piani industriali per la ristrutturazione/riorganizzazione, comprensivi della gestione dei problemi occupazionali, con il ricorso quindi all’utilizzo della CIGS per ristrutturazione per 24 mesi.
- 1.2) Il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale verrà preso in esame nei casi in cui ricorrono le previsioni della Legge e delle normative connesse.
- 1.3) Nel ricorso a procedure di mobilità, escludendo la determinazione unilaterale di licenziamenti, si darà priorità a criteri di volontarietà e alla considerazione della condizione previdenziale dei lavoratori/trici che nel periodo di mobilità raggiungano il diritto alla pensione.
- 1.4) Nelle procedure di ricorso a Cassa integrazione sia ordinaria sia straordinaria sia di mobilità, si verificherà l’effettiva attuazione della nuova previsione di Legge relativa alla erogazione diretta degli assegni da parte INPS e, in mancanza, si promuoveranno tutte le forme utili per realizzare l’anticipazione dei trattamenti anche ricorrendo, ove necessario, agli accordi con gli Istituti di credito come previsto nelle Intese promosse dalla Regione e/o dalle Province.
- 1.5) A fronte della verifica di una comprovata caduta di ordinativi e quindi di necessità di riduzione di programmi produttivi, si promuoverà l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria nei settori già aventi diritto con le procedure di consultazione sindacale già vigenti e, nei settori non coperti dalla attuale normativa, con gli interventi in deroga secondo quanto indicato al capitolo 2.3 dell’allegato 1/B. Gli accordi sottoscritti daranno conto anche ai fini delle procedure INPS, con comune dichiarazione delle parti, della previsione di

ripresa produttiva. Gli accordi privilegeranno soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione, funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva, tra i dipendenti interessati.

- 1.6) Nei casi di utilizzo prolungato della CIGS o CIGO, o di accordi di mobilità, si promuoverà l'attivazione di progetti per la rioccupazione e la occupabilità dei lavoratori interessati anche con l'utilizzo di programmi di formazione e riqualificazione professionale, con l'attivazione delle Amministrazioni Provinciali e locali, e la determinazione di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione dei lavoratori.
- 1.7) Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e ss.mm, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell'ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità.
- 1.8) A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi, al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. Al fine di contrastare il ricorso al lavoro sommerso derivante dall'attuale disciplina relativa ai permessi di soggiorno per i lavoratori/trici non comunitari che hanno perso il lavoro, attraverso l'utilizzo di politiche attive integrate con gli interventi di ammortizzatori sociali, la Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione. La Regione Emilia-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quote afferenti al FSE e corrispondenti a quanto previsto dall'Accordo Governativo.

2. Modalità e criteri specifici per la gestione dell'accesso e la concessione degli "ammortizzatori sociali in deroga di cui alla Legge 2/09 e s.m. e dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome del 12/2/09 e dell'Accordo governativo del 16/4/09.

Criteri di accesso ai trattamenti in deroga

Potranno accedere in deroga alla vigente normativa ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria - di seguito definite rispettivamente CIGO e CIGS, di Mobilità o di Disoccupazione speciale i lavoratori/trici assunti con

contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori/trici a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori/trici somministrati da agenzie di somministrazione, qualora durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, i lavoratori/trici purché con contratto di lavoro subordinato soci di cooperative o da privati datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 24, comma 1bis della Legge 223/1991.

In generale, quindi, i sopra definiti lavoratori/trici che siano dipendenti da datori di lavoro che non possono accedere a nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti ordinariamente dalla legislazione o comunque abbiamo esaurito la possibilità del loro utilizzo.

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere richiesti dopo l'utilizzo da parte delle Imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dall'attività lavorativa.

I lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga:

- di CIG, secondo quanto disposto dall'art.8 comma 3 della L.160/88, dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso il datore di lavoro che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto il trattamento.
- di Mobilità, secondo quanto disposto dall'art.16 comma 1 della Legge n.223/91 e ss.mm., dovranno avere almeno 12 mesi di anzianità presso l'impresa che ha proceduto al licenziamento di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Si precisa, che l'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art.1, co.1, del D.Lgs. n.18/01, stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", in tal caso, quindi, il requisito dell'anzianità aziendale richiesto per l'accesso ai suddetti trattamenti in deroga deve essere cercato nell'intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende.

Non sono ammissibili ai trattamenti in deroga di CIGO e CIGS o di Disoccupazione speciale periodi antecedenti al 1/1/2009 o nel caso di trattamenti di Mobilità in deroga i lavoratori iscritti alla relativa lista antecedentemente alla stessa data.

I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna anche solo in termini di sede operativa o con unità operative ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Il diritto a percepire i trattamenti in deroga, come disposto dall'art.19 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 che ha convertito con modificazioni il D.L.185/08, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità resa dai lavoratori interessati agli stessi trattamenti. Al riguardo, si precisa che la norma prevede che in caso di rifiuto da parte del lavoratore/trice di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies

del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Come specificato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali anche per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, l'impresa è tenuta al versamento del contributo addizionale per il periodo di utilizzo di cui all'art.8, comma 1 del D.L.86/88, convertito dalla L. n.160/88 (Circolare INPS n. 171 del 4 agosto 1988). Tale contributo è dovuto nella misura del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, nella misura del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti.

Per la Mobilità in deroga, invece, l'impresa non rientra nelle previsioni dell'art.16 della L.223/91 e ss.mm. e quindi non è tenuta al pagamento della cosiddetta "Tassa d'ingresso".

Concessione in deroga di Cassa integrazione straordinaria

Le richieste dei trattamenti in deroga sono ammissibili per:

- **proroghe** dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, già autorizzati dal Ministero in base alle ordinaria legislazione in materia, saranno concesse per un periodo massimo non superiore a sei mesi, rinnovabili a seguito di ulteriore esame congiunto per ulteriori sei mesi. In via prioritaria saranno esaminate le proroghe richieste al termine dell'utilizzo per 24 mesi della CIGS per ristrutturazione. Le eventuali proroghe di cassa integrazione, al termine dell'utilizzo di 12 mesi della CIGS per crisi autorizzata dal Ministero del Lavoro, sono comunque esaminate dopo aver accertato che la concessione dell'eventuale proroga non possa avvenire sulla base della legislazione ordinaria da parte dello stesso Ministero, e comunque nell'ambito della realizzazione di specifici programmi per il reimpiego dei lavoratori, oppure, ove l'impresa sia interessata ulteriormente da procedure concorsuali o per cessazione d'azienda, con impegni per la rioccupazione dei lavoratori.
- **Estensione dell'attuale legislazione:** la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione o crisi per datori di lavoro che non potrebbero, sulla base dell'ordinaria legislazione in materia, accedere allo stesso trattamento di CIGS, è valutata sulla base delle condizioni e dei criteri già previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e attivata con le procedure di cui all'Allegato A della presente delibera. La concessione della CIGS in deroga anche in questo caso potrà avere una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori

determinazioni, ivi compreso un nuovo esame per una durata massima di altri 6 mesi.

La Cassa Integrazione Guadagni in deroga potrà essere autorizzata solo dopo l'utilizzo di tutti gli strumenti stabiliti ordinariamente dalla legislazione per la copertura delle sospensioni dell'attività lavorativa.

In questo ambito:

- gli apprendisti e i lavoratori/trici somministrati presso imprese che accedono ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti ordinariamente dalla legislazione per i periodi di sospensione dell'attività, potranno anch'essi accedere, ai trattamenti di CIG in deroga, nei limiti e con le modalità stabilite secondo i criteri di accesso prima indicati.
- i lavoratori/trici di imprese associate ad Enti Bilaterali ai quali secondo quanto indicato nella Legge n.2/2009, come modificata dalla Legge n.33/2009, in caso di sospensione dal lavoro è riconosciuto l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (o ridotti), subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., potranno anch'essi accedere ai trattamenti di CIG in deroga, nei limiti e con le modalità degli stessi criteri di accesso sopra richiamati, nelle ipotesi in cui manchi o cessi tale intervento integrativo degli Enti Bilaterali, e pertanto i predetti periodi di tutela coperti dall'indennità di disoccupazione possono considerarsi esauriti.

Concessione in deroga di CIGO

Per le situazioni non ricadenti nelle casistiche relative alla concessione di CIGS per ristrutturazione o crisi e segnate, tuttavia, da temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità quindi di riduzione di programmi produttivi o di attività, può essere richiesta la concessione in deroga di un intervento equivalente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Tale intervento può essere concesso per un periodo massimo non superiore a sei mesi, a copertura di massimo 90 giornate lavorative anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione, sulla base di una riduzione di giornate lavorative/uomo di minimo 4 ore lavorate/giorno, rinnovabili, a seguito di un ulteriore esame congiunto, per altri sei mesi per la stessa durata in giornate, anche in collaborazione, per i settori nei quali sono presenti, con gli Enti bilaterali e in eventuale connessione con Accordi per la flessibilità degli orari di lavoro. Gli interventi di CIGO di norma non dovranno determinare una sospensione totale e continuativa dell'attività per più di 30 giornate.

Concessione in deroga di mobilità

La concessione in deroga dell'indennità di mobilità alle Imprese che non potrebbero, sulla base dell'ordinaria legislazione in materia, accedere all'utilizzo della L. 223/91, anche con ricorso a dichiarazioni di mobilità, è esaminata solo dopo che sia stato esperito l'utilizzo di CIGS in deroga, e sulla base dei criteri individuati al precedente punto 1.3 del presente allegato e con le procedure indicate nell'allegato A.

In caso di concessione viene disposta l'iscrizione alle apposite Liste dei lavoratori/trici interessati, ed il trattamento di mobilità è attribuito per un periodo massimo non superiore a 4 mesi, da fruirsi dopo il trattamento di disoccupazione ordinaria ove utilizzabile e in connessione a programmi di reinserimento definiti.

Ai lavoratori/trici che non hanno diritto, in base alla ordinaria legislazione, alla fruizione di indennità di disoccupazione ordinaria sono attribuiti immediatamente i trattamenti di mobilità in deroga per la durata massima di 6 mesi rinnovabili per altri 6, sempre in connessione a programmi di reinserimento.

La formazione e l'approvazione della sopra richiamata Lista regionale dei lavoratori/trici in mobilità, anche nel caso specifico dei lavoratori/trici ammessi ai trattamenti di mobilità in deroga, resta disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n.2081 del 12 dicembre 2005 ad oggetto "Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all'art.6 della Legge n.223/91".

Il datore di lavoro, in caso di assunzione di lavoratori/trici ammessi ai suddetti trattamenti di mobilità in deroga, potrà beneficiare di un incentivo per l'assunzione pari al trattamento in deroga non goduto dai lavoratori stessi.

Conguagli e coperture

Si precisa che, qualora il lavoratore abbia già beneficiato da parte dell'INPS di altri trattamenti previdenziali o assistenziali per periodi che successivamente sono riconosciuti oggetto di trattamento in deroga, in sede di liquidazione degli stessi trattamenti l'INPS dovrà procedere agli opportuni conguagli.

I sopra citati trattamenti in deroga, erogati per competenza da INPS, coprono l'integrazione salariale, i connessi assegni al nucleo familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.

Resta fermo il principio giuridico che anche il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni e di Mobilità in deroga è calcolato all'80% dell'ultima retribuzione ed è soggetto ai massimali mensili previsti dalla L.427/1980 (Circolare INPS n. 11 del 27/01/2009)

Contributi regionali a valere su risorse FSE

La Regione potrà intervenire con risorse del FSE provenienti dal Programma Operativo Regionale (POR) al fine di assicurare la copertura finanziaria di una quota dei trattamenti in deroga autorizzati.

Le suddette risorse del POR, pertanto, integreranno con una quota, sempre nei limiti dei massimali mensili stabili dalla legislazione per i suddetti trattamenti, la copertura dei periodi durante i quali i lavoratori autorizzati ai trattamenti in deroga parteciperanno a percorsi di politica attiva volti alla loro riqualificazione o ricollocazione.

La quota di trattamento in deroga finanziata con risorse POR potrà anch'essa essere erogata direttamente dall'INPS in base ad apposita convenzione sottoscritta fra Regione Emilia-Romagna con lo stesso Istituto, così come previsto dall'Accordo Governativo del 16 aprile 2009.

Modalità di presentazione richieste

Successivamente agli accordi, le domande per l'attivazione dei trattamenti di CIG in deroga, in regola con le vigenti normative sul bollo, complete dei nominativi degli interessati e della dichiarazione di immediata disponibilità resa dagli stessi per l'attivazione, dovranno essere presentate di norma entro 20 giorni dalla data dell'accordo al:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40129 Bologna BO

E' allegata alla presente deliberazione (Allegato B/1) l'apposita modulistica per le domande di accesso ai trattamenti, da compilarsi e inoltrare al Servizio Lavoro anche in formato elettronico utilizzando il sistema delle comunicazioni obbligatorie - SARE, contenente i dati dei lavoratori interessati ai trattamenti e la relativa durata degli stessi trattamenti sia in termini di giorni che di ore.

Il Servizio Lavoro procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione conclusiva dei trattamenti, di norma quindi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di esame congiunto. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all'INPS e alle Province territorialmente competenti oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati.

I trattamenti autorizzati saranno liquidati dall'INPS territorialmente competente dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell'impresa su modulistica indicata dalla stessa INPS.

I datori di lavoro al termine dell'utilizzo dei trattamenti autorizzati dovranno comunicare al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna l'ammontare complessivo effettivo, in termini di giornate e ore, richiesto all'INPS a titolo di erogazione degli stessi trattamenti.

Per la concessione dei trattamenti in deroga di Mobilità, il Servizio Lavoro, sulla base degli Accordi definiti, comunicherà all'INPS e alle Province gli elenchi degli iscritti alla lista regionale dei lavoratori/trici in mobilità in possesso dei requisiti per richiedere i trattamenti in deroga e che abbiano espresso la dichiarazione di immediata disponibilità a norma dell'art.19 della Legge n. 2/2009 dei lavoratori/trici per i quali si richiede l'accesso agli stessi trattamenti.

I lavoratori/trici autorizzati/e, successivamente presenteranno le istanze per beneficiare dei suddetti trattamenti ai competenti uffici territoriali dell'INPS che procederanno nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione dopo verifica dei requisiti e dei criteri, all'erogazione dei trattamenti richiesti.



Applicare
imposta di
bollo
vigente

DOMANDA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

D a inoltra a: Servizio Lavoro della Regione Emilia – Romagna
Viale A. Moro, 38
40127 Bologna

e p.c. Direzione Regionale INPS
Via Milazzo, 4/2
40121 Bologna

Il sottoscritto/a _____ (*cognome*) _____ (*nome*) in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ chiede la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga (Rif. D.G.R n. del) **CIGO** o **CIGS** (*indicare la tipologia di Cassa Integrazione Guadagni richiesta*) per numero _____ lavoratori elencati nell'allegato quadro "D".

Chiede, inoltre, che per il suddetto trattamento si provveda con pagamento diretto ai lavoratori SI NO

A tale fine dichiara che:

- La consultazione sindacale di cui all'art.2 del D.P.R. 10/6/2000, n. 218 è avvenuta il _____ ;
- I lavoratori in forza (*all'inizio del periodo di riferimento*) risultano: n. _____;
- I lavoratori collocati in CIG in deroga sono complessivamente _____ e hanno un anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni;

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali stabilite dalla normativa vigente per coloro che rendono dichiarazioni false o inesatte, dichiara che tutte le notizie e i dati contenuti nella presente domanda rispondono a verità e si impegna sotto la propria responsabilità a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda.

Data _____

Firma _____

(*Facoltativo*) Il referente per la domanda in oggetto è _____ (*cognome*) _____ (*nome*)

Telefono _____ Telefax _____ E-mail _____

QUADRO A**DATI RELATIVI ALL'IMPRESA**

Denominazione _____ Indirizzo sede legale _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ Telefax _____ E – Mail _____

Codice fiscale _____ Inizio attività _____ Matricola INPS _____

Sede INPS ove accentra contributi _____ Codice ATECO 2007 _____

C.C.N.L. applicato _____

Impresa associata all'organizzazione datoriale _____

Impresa iscritta ad Ente bilaterale S I N O

L'impresa ha unità aziendali non coinvolte nella presente domanda S I N O

(Se SI compilare Quadro "C" e "D")

Data _____

Firma _____

QUADRO B

DATI LAVORATORI INTERESSATI DALLA CIG IN DEROGA

N.	Cognome	Nome	M/F	Codice Fiscale	Data assunzione	Qualifica: Operaio Impiegato Quadro Intermedio Apprendista	T.pieno ore settimanali	T.parziale. ore settimanali	Data inizio CIG	Data fine CIG	Giornate CIG	Totale ore CIG

Utilizzare un distinto rigo per ogni periodo nel caso in cui un lavoratore sia interessato a più periodi di CIG non continuativi

Data _____

Firma _____

QUADRO C**DATI RELATIVI ALLE UNITA' AZIENDALI IN CIG IN DEROGA**

Unita' 1)

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Matricola INPS _____ (Se diverso da quadro "A")

Numero lavoratori in forza all'inizio del periodo di riferimento _____

Unita' 2)

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Matricola INPS _____ (Se diverso da quadro "A")

Numero lavoratori in forza all'inizio del periodo di riferimento _____

*(In caso di esigenza aggiungere i dati delle ulteriori unità interessate alla CIG in deroga)***QUADRO D****UNITA' AZIENDALI NON COINVOLTE NELLA CIG IN DEROGA**

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

(In caso di esigenza aggiungere i dati delle ulteriori unità non interessate alla CIG in deroga)

Data _____

Firma _____

Informazioni per la compilazione della domanda di trattamento di cassa integrazione in deroga

Il modulo di domanda è composto da una prima pagina che contiene l'oggetto della richiesta e una serie di dichiarazioni che devono essere sottoscritte a norma di legge dal rappresentante legale dell'impresa che richiede di accedere al trattamento di CIG in deroga.

L'indicazione di un referente per l'impresa relativamente alla domanda è facoltativo, ma può risultare utile in sede d'istruttoria della richiesta.

Le ulteriori pagine che compongono il modulo della domanda si compongono di 4 quadri e precisamente: "A", "B", "C" e "D".

Il Quadro A, denominato "DATI RELATIVI ALL'IMPRESA" e il Quadro B denominato "DATI LAVORATORI INTERESSATI ALLA CIG IN DEROGA" interessano necessariamente tutte le imprese, mentre i restanti Quadri "C" e "D" riguarderanno solo le imprese con più unità aziendali.

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro A - DATI RELATIVI ALL'IMPRESA - si segnala che la prima parte contiene informazioni di carattere generale riguardanti tutte le diverse tipologie di impresa che in linea di massima dovrebbe essere già state fornite all'atto di richiesta di esame congiunto. Per quanto riguarda la compilazione del Quadro B - DATI LAVORATORI INTERESSATI ALLA CIG IN DEROGA, come già richiamato per il caso di numerose unità aziendali, qualora gli spazi già predisposti nello stesso Quadro B per elencare i lavoratori interessati alla CIG in deroga non fossero sufficienti a contenerli tutti si potranno aggiungere ulteriori righe.

Nella compilazione del Quadro B come già richiamato in nota, occorre rispettare l'avvertenza di utilizzare un distinto rigo per ogni periodo nel caso in cui un lavoratore sia interessato a più periodi di CIG non continuativi.

Come già sopra specificato, il Quadro C, denominato "DATI RELATIVI ALLE UNITA' AZIENDALI IN CIG IN DEROGA" e il Quadro D, denominato "UNITA' AZIENDALI NON COINVOLTE NELLA CIG IN DEROGA" in generale dovranno essere compilati solo da quelle imprese con più unità aziendali. Più in particolare, riportando nel Quadro C tutti i dati relativi ad ogni unità aziendale interessata alla richiesta di CIG in deroga e poi eventualmente nel Quadro D le unità aziendali non coinvolte nella richiesta. Come specificato in nota dei sopra richiamati Quadri C e D., a fronte della presenza di diverse unità aziendali coinvolte o meno nella richiesta di CIG in deroga, qualora gli spazi già predisposti della modulistica non fossero sufficienti a contenerli è possibile aggiungere ulteriori righe.

La data e la firma del rappresentante legale dell'impresa deve essere apposta anche alla fine di ogni pagina compilata, così come indicato nella modulistica.

Segue in allegato nota informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nella domanda.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente da parte dell'Azienda, associazioni di categoria o da consulenti del lavoro attraverso l'invio della modulistica predisposta per l'iscrizione in lista di mobilità.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) autorizzare il trattamento della CIG in deroga richiesta e la relativa erogazione
- b) svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in accordo con altri soggetti pubblici competenti per materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte delle Amministrazioni sopra citate
- e) Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- f) Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento o da altri organismi a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi di legge o da altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali o Enti previdenziali.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/790

data 25/05/2009

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/790

data 25/05/2009

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'